



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

Il Direttore Generale

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo Codice della Strada”, di seguito anche “Codice della Strada”, che disciplina l'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, che disciplina le procedure per l'approvazione e omologazione;

VISTO l'art. 142 del Codice della Strada, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 146 del Codice della Strada, che disciplina le violazioni della segnaletica stradale;

VISTO l'art. 201 del Codice della Strada, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis che elenca sotto le lettere da a) a g-ter) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, ed i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis), del comma 1-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni di attraversamento di un incrocio con semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

VISTO il D.M. n. 282 del 13 giugno 2017, recante “Procedure per l'approvazione dei rilevatori di velocità e per le verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021 n. 115 che regola l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

VISTO il decreto dirigenziale n.4670, in data 28 luglio 2016, con il quale la società EngiNe S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Veneto,15-Viterbo, ha ottenuto l'approvazione di un dispositivo rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea, anche con riprese frontali con oscuramento del parabrezza anteriore dei veicoli in infrazione, e delle infrazioni al semaforo rosso, denominato "EnVES EVO MVD 1505";

VISTO il decreto dirigenziale n.103, in data 12 aprile 2019, con il quale la società EngiNe S.r.l. ha ottenuto l'estensione dell'approvazione del sistema "EnVES EVO MVD 1505" alla versione con il nuovo sistema di ripresa denominato "Vista EnVES 06";

VISTO il decreto dirigenziale n.182, in data 1° giugno 2020, con il quale la società EngiNe S.r.l. ha ottenuto l'estensione dell'approvazione del sistema "EnVES EVO MVD 1505" alla versione con la nuova telecamera denominata AXIS P1375 in sostituzione della versione mod. AXIS P1365MKII uscita di produzione, e con l'aggiornamento del "Manuale di installazione apparati "EnVES EVO MVD 1505" che prevede differenti specifiche tecniche;

VISTA la nota in data 30 luglio 2021, con la quale la società EngiNe S.r.l. ha chiesto l'estensione dell'approvazione del sistema "EnVES EVO MVD 1505" ad una versione con un nuovo sistema di ripresa denominato "Vista EnVES06plus" equipaggiato con il nuovo illuminatore IR denominato "EnHPIRLS-8234" in luogo del precedente denominato "EnHPIRLS-8233", e con l'aggiornamento del "Manuale di installazione apparati EnVES EVO MVD 1505", versione 1.0.6 - luglio 2021, che prevede differenti specifiche tecniche;

CONSIDERATO che la società proponente ha dichiarato e documentato che la sostituzione del sistema di ripresa non influenza l'accuratezza di misura e, in generale, non compromette o modifica il corretto funzionamento del dispositivo "EnVES EVO MVD 1505", ed ha aggiornato la documentazione tecnica depositata;

D E C R E T A

Articolo 1 (Approvazione)

1. L'approvazione del dispositivo denominato "EnVES EVO MVD 1505" per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità e delle infrazioni al semaforo rosso, prodotto dalla società EngiNe S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Veneto,15-Viterbo, è estesa ad una versione con un nuovo sistema di ripresa denominato "Vista EnVES06plus" equipaggiato con il nuovo illuminatore IR denominato "EnHPIRLS-8234" in luogo del precedente denominato "EnHPIRLS-8233", e con l'aggiornamento del "Manuale di installazione apparati EnVES EVO MVD 1505", versione 1.0.6 luglio 2021.
2. Restano valide le prescrizioni degli artt.1, 2, 3, 4 e 5 del decreto n. 4670 del 28 luglio 2016.

Articolo 2
(Installazione ed esercizio)

1. Le condizioni d'installazione dei dispositivi "EnVES EVO MVD 1505", che saranno prodotti in base alla presente approvazione, dovranno corrispondere a quanto indicato nel "Manuale di installazione apparati EnVES EVO MVD 1505" (versione 1.0.6 luglio 2021) conforme alla copia depositata presso questo Ministero che costituisce parte integrante del presente decreto, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo approvato.
2. I dispositivi dovranno essere utilizzati in base a quanto indicato nel "Manuale di installazione apparati EnVES EVO MVD 1505" (versione 1.0.6 luglio 2021).
3. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo misuratore di velocità "EnVES EVO MVD 1505", sono tenuti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale.

Articolo 3
(Produzione e commercializzazione)

1. I dispositivi "EnVES EVO MVD 1505", che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente approvazione, dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositati presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente su ogni esemplare gli estremi del decreto n. 4670 del 28 luglio 2016, del decreto n.103 del 12 aprile 2019, del decreto n.182 del 1° giugno 2020 e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.
2. I sistemi "EnVES EVO MVD 1505", che saranno prodotti in base alla presente approvazione, dovranno essere commercializzati unitamente al "Manuale di installazione apparati EnVES EVO MVD 1505" (versione 1.0.6 luglio 2021), conforme alla copia depositata presso questo Ministero, che si applica nei limiti e alle condizioni contenuti nel presente decreto, per quanto non in contrasto.
3. Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo "EnVES EVO MVD 1505" in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)